



COMUNE DI GENOVA

**DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA DI GARA APERTA**
(art. 60 D.lgs. n. 50/2016)

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DIAGNOSI
ENERGETICA RELATIVI AGLI EDIFICI PUBBLICI, AGLI IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE INTERNA E AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE OGGETTO DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO PER LA
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PATRIMONIO PUBBLICO
DENOMINATO "GEN-IUS - GENOA INNOVATIVE URBAN SUSTAINABILITY"**

In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 2018-151.5.0.-28 del 09/11/2018

LOTTI A / B / C

Art. 1 PREMESSE

Con determina a contrarre n. 2018-151.5.0.-28 del 09/11/2018, questa Amministrazione, nella qualità ivi indicata, ha deliberato di affidare i servizi di diagnosi energetica relativi agli edifici pubblici, all'illuminazione interna ed gli impianti di pubblica illuminazione di proprietà degli enti partner del Progetto, meglio specificati di seguito nella descrizione dei singoli lotti, per l'attuazione del Programma di Investimento di Riqualificazione Energetica denominato **"GENIUS GENoa - Innovative Urban Sustainability"**, finanziato dal Programma Europeo denominato 'ELENA'

L'affidamento, diviso in **tre lotti**, avverrà mediante procedura aperta telematica e con applicazione del criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è Genova (Codice NUTS: ITC33).

I servizi contrattuali dovranno essere resi presso la sede operativa della concorrente aggiudicataria, nonché presso gli Uffici del Comune di Genova o in altre sedi degli Enti e dei Comuni aderenti al progetto, sulla base delle necessità che di volta in volta si presenteranno.

Categoria (CPV) n. 71314300-5 Servizi di Consulenza in efficienza energetica;

CIG LOTTO A: 7684516735

CIG LOTTO B: 7684534610

CIG LOTTO C: 7684544E4E

CUP: B31J18000210001

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Ing. Ph.D. Diego Calandrino.

Il programma di investimenti per la riqualificazione energetica del patrimonio pubblico denominato GEN-IUS, (GENoa - Innovative Urban Sustainability), comprende la riqualificazione energetica di edifici pubblici, incluso l'efficientamento dell'illuminazione interna integrata a elementi di domotica, e l'efficientamento energetico della pubblica illuminazione comunale, nonché la creazione di distretti energetici afferenti, oltre al Comune di Genova, un esteso numero di Enti partners all'interno dell'Area Metropolitana di Genova.

Nel settembre 2017 la Commissione Europea ha approvato la richiesta avanzata dal Comune di Genova per l'ottenimento del finanziamento per il supporto tecnico previsto dal programma di Assistenza Tecnica denominato "Elena" (European Local Energy Assistance). La Commissione Europea ha così autorizzato la Banca Europea degli Investimenti (BEI) ad erogare un contributo per assistenza tecnica di 1.297.575,00 euro.

Per effetto di questo contributo, dal 1° gennaio 2018 è stato attivato il Servizio di Sviluppo GEN-IUS che ha lo scopo di predisporre la documentazione necessaria all'implementazione di progetti di miglioramento dell'efficienza energetica dislocati su tutta l'Area Metropolitana di Genova per un importo complessivo di investimenti di circa 39 milioni di euro attraverso l'affidamento di contratti di prestazione energetica con garanzia di risultato (EPC- Energy Performance Contracts) alle Energy Services Companies (ESCO) che finanziano direttamente gli interventi di riqualificazione (FIT- Finanziamenti tramite terzi) così da superare le difficoltà di indebitamento pubblico da parte degli enti locali.

Entro tre anni dall'inizio del Servizio di Sviluppo, sotto il coordinamento del Comune di Genova, saranno lanciate gare ad evidenza pubblica a cui parteciperanno società ESCo (Energy Service Companies) capaci di realizzare investimenti che saranno ripagati attraverso il risparmio energetico conseguito per effetto degli interventi di riqualificazione energetica.

1.1 PROCEDURA TELEMATICA

La procedura verrà espletata in modalità completamente telematica (ai sensi dell'art. 58 del Codice) mediante la piattaforma telematica di e-procurement istituita dal Comune di Genova e disponibile all'indirizzo web:

<https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti>

Si invitano i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo e di presentazione delle offerte telematiche disponibile nella sezione "istruzioni e manuali" della piattaforma telematica https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp .

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte è necessario per l'Operatore Economico:

- essere in possesso di una firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta;
- essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC);
- registrarsi alla piattaforma telematica di gara raggiungibile al seguente indirizzo <https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti> ottenendo così una username e una password di accesso all'area riservata dell'operatore economico;
- una volta ottenute le credenziali di accesso alla piattaforma telematica, accedere all'area riservata e dalla sezione Bandi di gara in corso selezionare la procedura di gara di interesse e selezionare la voce "presenta offerta";

Avvertenza relative all'accesso al portale telematico:

al fine di caricare in modo ottimale la documentazione sul Portale Appalti deve essere connessa una sola utenza informatica / stazione personal computer e aperto un solo browser di navigazione per volta. Al termine di ogni sessione ricordarsi di effettuare il "logout";

tutti i file vengono caricati in sessione (una sorta di "memoria temporanea" del server) e non sono salvati in maniera permanente finché non viene premuto il pulsante "Salva documenti";

nel predisporre l'offerta economica sul Portale Appalti una volta inseriti importi o ribassi offerti il portale genera automaticamente un file PDF che deve essere scaricato e firmato digitalmente e ricaricato senza apportare alcuna modifica allo stesso;

codice tributo per il versamento della marca da bollo (F24 1533);

in caso di raggruppamenti temporanei è necessario sia iscritto al portale almeno il capogruppo, ma è necessario che sia mandatario che mandante/i inseriscano nell'apposito campo il proprio codice fiscale e la propria PEC.

Art.2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

Art.2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del D.lgs. 50/2016;
- 2) Bando di gara;
- 3) Disciplinare di gara;
- 4) Capitolato Tecnico del Servizio e i suoi allegati;
- 5) Capitolato D'Oneri;
- 6) Modulo di Domanda di Partecipazione;
- 7) DGUE;
- 8) Modulo Dichiarazione Integrativa DGUE;
- 9) Modulo Dichiarazione Ausiliari;
- 10) Modulo Dichiarazione subappaltatori;
- 11) Schema di Contratto (3).

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: ON-LINE sul sito del comune di Genova al link riportato nella pagina web dedicata alla presente procedura di gara

Art.2.2 CHIARIMENTI

Le informazioni inerenti il presente appalto dovranno essere richieste tramite il portale telematico.

I chiarimenti resi dalla stazione appaltante, nonché le risposte ai quesiti di particolare interesse per tutti i partecipanti verranno resi noti sul portale mediante comunicazione pubblica fino a sei giorni antecedenti la scadenza del bando, purché pervengano entro gli otto giorni antecedenti la scadenza dei termini di presentazione delle offerte. Sul portale verranno altresì comunicate le date delle sedute pubbliche, successive alla prima; sarà pertanto cura dei concorrenti accedere periodicamente alla piattaforma, per verificare eventuali aggiornamenti, senza poter eccepire alcunché in caso di mancata consultazione.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **6 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.comune.genova.it> (INFO COMUNE / BANDI DI GARA)

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Art. 2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo della piattaforma telematica, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Art. 3 OGGETTO, DESCRIZIONE DEL SERVIZIO, DURATA E IMPORTO DELL'APPALTO

L'appalto è suddiviso nei seguenti 3 Lotti:

LOTTO A:

Oggetto dell'Appalto: DIAGNOSI ENERGETICA DEGLI EDIFICI - Esecuzione completa ed Aggiornamento di Diagnosi Energetiche esistenti.

CPV: 71314000-2; 71314200-4; 71314300-5

Comuni ed Enti interessati e n. edifici oggetto di diagnosi per ciascun Comune/Ente:

COMUNE/ENTE	N°	COMUNE/ENTE	N°	COMUNE/ENTE	N°
Bargagli	2	Casarza Ligure	3	Savignone	5
Bogliasco	3	Coreglia Ligure	1	Tribogna	1
Borzonasca	2	Ceranesi	3	Leivi	1

Busalla	6	Fontanigorda	3	Sori	2
Campo Ligure	1	Isola del Cantone	2	Vobbia	1
Mezzanego	1	Montoggio	1	Genova	33
Carasco	1	Ronco Scrivia	4	Città Metropolitana Genova	11
SPIM	1	Rapallo	7	Fondazione Palazzo Ducale	1
Genova Porto Antico	2			TOTALE	98

Descrizione del Servizio:

Il servizio richiesto specificamente per gli Edifici di cui all'Allegato **"A1_ElDiagnosiEdif"** del Capitolato Tecnico prevede:

- l'esecuzione di **diagnosi energetiche di edifici complete** redatte in conformità all'Allegato 2 del D.lgs. 102/14 e alla norma UNI CEI EN 16247-1, UNI CEI EN 16247-2 (applicazione completa della presente parte A del Capitolato Tecnico), per gli edifici per i quali è contrassegnata la casella relativa alla colonna "DE COMPLETE"
- **l'aggiornamento delle diagnosi energetiche esistenti**, effettuato **tramite l'aggiornamento delle baseline energetiche all'anno 2017 e 2018** (per i mesi disponibili), la verifica e l'aggiornamento dei dati relativi ai costi di manutenzione all'anno 2017 e 2018 (per i mesi disponibili), oltre che l'aggiornamento delle analisi economiche relative alle misure di efficienza energetica e agli scenari già individuati sulla base dei nuovi dati e la predisposizione di schede tecniche riassuntive integrative secondo quanto definito nel paragrafo 5 della parte A del Capitolato Tecnico, per gli edifici per i quali è contrassegnata la casella relativa alla colonna "AGGIORNAMENTO DE"

Per la descrizione completa e dettagliata del servizio, per le modalità di esecuzione, per l'indicazione delle relazioni da produrre in esecuzione del servizio nonché termini e scadenze parziali e definitive, **si rimanda al Capitolato Tecnico.**

LOTTO B:

Oggetto dell'Appalto: DIAGNOSI ENERGETICA DEGLI IMPIANTI ILLUMINAZIONE INTERNA E DOMOTICA

CPV: 71318100-1

Comuni ed Ente interessati e n° di edifici oggetto di diagnosi per ciascun Comune/Ente

COMUNE/ENTE	N°	COMUNE/ENTE	N°	COMUNE/ENTE	N°
Bogliasco	2	Rapallo	1	Città Metropolitana Genova	32
Ceranesi	1	Sori	1		
Masone	4	Ronco Scrivia	2		
Montebruno	1	Genova	130		
				TOTALE	174

Descrizione del Servizio:

Il servizio richiesto specificamente per gli Edifici di cui all'Allegato **“B1_ElDiagnosiIllDom – Elenco Edifici Illuminazione interna e domotica”** del Capitolato Tecnico prevede:

- la verifica di conformità normativa degli impianti elettrici e di illuminazione, la diagnosi energetica dell'impianto di illuminazione interna comprensiva di censimento dei corpi illuminanti interni ed elaborazione delle valutazioni tecnico ed economiche per la riqualificazione energetica degli impianti illuminazione stessi; valutazioni tecniche economiche e analisi dell'applicazione di sistemi di regolazione e controllo domotici finalizzati al risparmio di energia elettrica secondo quanto definito nella parte B del Capitolato Tecnico

Per la descrizione completa e dettagliata del servizio, per le modalità di esecuzione, per l'indicazione delle relazioni da produrre in esecuzione del servizio nonché termini e scadenze parziali e definitive, **si rimanda al Capitolato Tecnico.**

LOTTO C:

Oggetto dell'Appalto: CENSIMENTO E DIAGNOSI ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

CPV: 50232100-1

Comuni/Enti interessati e n° punti luce (circa) oggetto di censimento e diagnosi

COMUNE/ENTE	N°	COMUNE/ENTE	N°	COMUNE/ENTE	N°
Avegno	1030	Coreglia Ligure	100	Pieve Ligure	592
Borzonasca	530	Fontanigorda	21	Recco	2100
Busalla	801	Leivi	410	Rossiglione	34
Campo Ligure	505	Lorsica	228	Rovegno	242
Carasco	590	Mele	519	San Colombano Certenoli	690
Ceranesi	911	Mezzanego	200	Savignone	280
Casarza Ligure	3500	Montoggio	365	Vobbia	200
Cogorno	1851	Monteburno	25	Genova Porto Antico	437
TOTALE (circa)	16161				

Descrizione del Servizio:

Il servizio richiesto specificamente per gli impianti comunali di Pubblica Illuminazione di cui all'Allegato **“C1_ElDiagnosiPLight”** del Capitolato Tecnico prevede:

- l'espletamento della diagnosi energetica dell'impianto di pubblica illuminazione comprensiva di censimento completo e georeferenziato dell'impianto di illuminazione pubblica stesso, valutazione dello stato di adeguamento normativo sia in tema di sicurezza e norma elettrica, sia relativa all'inquinamento luminoso, secondo quanto definito nel Capitolato Tecnico.

Per la descrizione completa e dettagliata del servizio, per le modalità di esecuzione, per l'indicazione delle relazioni da produrre in esecuzione del servizio nonché termini e scadenze parziali e definitive, **si rimanda al Capitolato Tecnico.**

Durata del servizio: 180 (centottanta) giorni per i Lotti A e B mentre **150** (centocinquanta) giorni per il Lotto C dalla data di sottoscrizione del contratto per l'espletamento e la consegna completa dei servizi oggetto

dell'appalto e sono comprensivi delle procedure di revisione delle diagnosi. Eventuali proroghe parziali e finali sono regolamentate nel Capitolato Tecnico.

L'ordine di immediato inizio del servizio in via d'urgenza potrà essere impartito ai sensi dell'art. 32 comma 8 del codice anche in pendenza della stipula del contratto, nei modi e termini ivi previsti.

L'aggiudicatario potrà presentare, una sola volta, richiesta scritta, motivata, al fine di ottenere, per un tempo non superiore a dieci giorni, una proroga del termine di consegna dei servizi; il Comune di Genova valuterà l'accoglimento o meno di tale richiesta.

L'importo a base di gara è quantificato in **€uro 421.300,00= oltre IVA**, oneri di sicurezza da interferenza pari a zero per effetto della natura intellettuale della prestazione. L'importo indicato è da intendersi a corpo e non suscettibile di modifiche a seguito di verifiche sulle reali superfici o volumi degli edifici e numero dei punti luce oggetto di ciascun servizio di diagnosi energetica/censimento.

Ai sensi dell'art. 51 del Codice degli Appalti, l'appalto risulta suddiviso nei seguenti lotti:

Lotto A in Euro 142.400,00= oltre I.V.A.

Lotto B in Euro 184.700,00= oltre I.V.A.

Lotto C in Euro 94.200,00= oltre I.V.A.

Gli oneri della sicurezza da interferenza sono pari a zero. Trattandosi di servizi di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.lgs. 81/2008 e Determinazione dell'Autorità di Vigilanza n. 3 del 5/3/2008, si esclude la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi.

L'appalto è finanziato con il contributo di finanziamento per l'Assistenza Tecnica erogato dalla BEI – Banca Europea per gli Investimenti - attraverso il 'Programma ELENA' ed in forza del Contratto stipulato tra BEI e Comune di Genova 2016-076 del 4-12-2017.

I concorrenti potranno partecipare **per uno o più i lotti** ma potranno risultare aggiudicatari in **uno soltanto**. Nel caso in cui un medesimo concorrente risulti primo in graduatoria su due o più lotti, sarà aggiudicatario di quello di importo più elevato, mentre con riferimento al/agli altro/i lotto/i si procederà allo scorrimento della/e graduatoria/e.

Qualora, applicando le limitazioni di cui sopra, non fosse possibile aggiudicare alcuni lotti, il Comune prescindere dal limite di un lotto complessivamente assegnabile, purché l'aggiudicatario sia in possesso delle opportune risorse umane e strumentali per l'esecuzione del servizio nei tempi e nei modi stabiliti dal Disciplinare di Gara e dal Capitolato Tecnico.

In caso di concorrenti che ottengano il medesimo punteggio finale si procederà, tenuto conto che il Comune considera l'elemento qualitativo elemento preponderante, ad assegnare il lotto al concorrente che avrà ottenuto il punteggio relativo alla qualità migliore. Nel caso la parità perdurasse si procederà a sorteggio pubblico.

La prestazione principale ed unica è l'espletamento dell'attività di diagnosi energetica e censimenti per gli edifici pubblici e impianti di pubblica illuminazione.

Art. 4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE (per tutti i lotti)

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di

partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Art. 5. REQUISITI GENERALI (per tutti i lotti)

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui **all'art. 80** del

Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione **dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.**

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nella convenzione per la Stazione Unica Appaltante sottoscritta tra gli altri dal Comune di Genova e dalla Prefettura di Genova in data 22 ottobre 2018 costituisce **causa di esclusione dalla gara**, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

Art. 6) REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

LOTTO A - DIAGNOSI ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Art. 6.1 REQUISITI DI IDONEITA'

Iscrizione nel registro tenuto dalla **Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per le attività che costituiscono oggetto del presente appalto.

Il concorrente **non stabilito in Italia** ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Art. 6.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E TECNICA

Data la complessità, l'articolazione e la specificità della preparazione tecnica del Progetto 'Genius', si richiede ai concorrenti di avere realizzato, negli esercizi finanziari **2013-2014- 2015-2016-2017:**

a/ un fatturato specifico per servizi di audit e diagnosi energetiche analoghi a quelli in affidamento con il Lotto A, sia in favore di Pubbliche Amministrazioni, sia per privati, per un importo complessivo sulle cinque annualità non inferiore **al doppio dell'importo a base di gara per il Lotto A.**

La comprova del requisito è fornita dalla somma degli importi fatturati per i servizi resi in favore dei committenti indicati nel seguente punto b/, e ulteriori nel caso in cui gli stessi non fossero sufficienti a traguardare l'importo richiesto.

b/ aver svolto, nello stesso periodo, pregressa e positiva esperienza nello svolgimento di servizi di diagnosi energetica relativamente ad almeno n. 10 edifici sia a favore di pubbliche amministrazioni che di privati; per edificio si intende, ai sensi della circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 23.07.1960, n. 1820, qualsiasi costruzione coperta, isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi

sulla via e possa avere una o più scale autonome. A tal fine il concorrente indicherà in riferimento a ciascuna commessa, destinatario e durata. Per **ogni singolo servizio** (da intendersi eseguito alla data di presentazione dell'offerta) dovrà essere indicato quanto segue:

- Oggetto del servizio
- Nominativo ed indirizzo della sede legale del committente
- Periodo di svolgimento (inizio e fine) del servizio
- Importo contrattuale del servizio al netto degli oneri fiscali e previdenziali
- Numero di edifici oggetto del servizio.

La comprova di tale requisito dev'essere dimostrato attraverso:

- **servizi analoghi** eseguiti per conto di committenti pubblici: attestazione rilasciata dalla committenza di avvenuto espletamento del servizio, riportante l'oggetto del servizio, periodo di svolgimento, l'importo contrattuale del servizio al netto degli oneri fiscali e previdenziali, numero di edifici oggetto del servizio;
- **servizi analoghi** eseguiti per conto di committenti privati: documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o attraverso documentazione idonea a comprovare l'avvenuta esecuzione della prestazione ovvero tramite produzione di copia del contratto e delle relative fatture relative alla prestazione medesima con evidenza dell'oggetto del servizio, del periodo di svolgimento, dell'importo contrattuale del servizio al netto degli oneri fiscali e previdenziali e del numero di edifici oggetto del servizio.

Per i requisiti di cui ai punti a) e b), in caso di **RTI** - Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o altre forme di associazione, tale requisito deve essere posseduto cumulativamente dai componenti il raggruppamento/associazione coerentemente con la propria quota di esecuzione, fermo restando che la Capogruppo dovrà possedere la quota maggioritaria.

c/ dichiarare di avere la disponibilità, per l'espletamento del servizio oggetto del presente appalto, almeno delle seguenti **risorse umane**:

1) **Responsabile Diagnosi Energetica e Capo Progetto (REDE)** : in possesso di diploma di laurea magistrale in architettura o ingegneria o titolo equipollente, titoli abilitativi previsti dagli ordinamenti nazionali di appartenenza ed iscrizione ai rispettivi albi professionali, in possesso di comprovata esperienza, almeno quinquennale, nella progettazione di edifici ed impianti tecnologici, nell'effettuazione di diagnosi e certificazioni energetiche ed attività di auditing energetico, con particolare riferimento all'espletamento di tali servizi in relazione a progetti di efficientamento energetico di edifici esistenti sia nel settore pubblico sia in quello privato (per edifici con destinazione d'uso terziario, commerciale, sportivo in particolare) e nella valutazione tecnico-economica di interventi di riqualificazione energetica relativi al sistema edificio-impianto; dovrà inoltre essere dotato di certificazione in "Esperto in Gestione dell'Energia" ai sensi della norma UNI CEI 11339:2009 per il Settore Civile;

2) **Un Esperto Impianti**: in possesso del diploma di laurea magistrale in architettura o ingegneria o titolo equipollente, titoli abilitativi previsti dagli ordinamenti nazionali di appartenenza ed iscrizione ai rispettivi albi professionali, con comprovata esperienza, almeno quinquennale, in relazione alla consulenza ed alla progettazione nella riqualificazione energetica degli impianti tecnici (climatizzazione invernale ed estiva, produzione di acqua calda sanitaria, ventilazione) di edifici esistenti sia nel settore pubblico sia in quello privato (per edifici con destinazione d'uso terziario, commerciale, sportivo in particolare) e nell'applicazione di tecnologie impiantistiche ad alta efficienza energetica (fra cui cogenerazione) ed energie rinnovabili;

3) **Un Esperto Involucro**: in possesso di un diploma di laurea magistrale in architettura o ingegneria o titolo equipollente, titoli abilitativi previsti dagli ordinamenti nazionali di appartenenza ed iscrizione ai rispettivi albi professionali, con comprovata esperienza, almeno quinquennale, in relazione alla consulenza ed alla progettazione nella riqualificazione energetica dell'involucro di edifici esistenti (anche di carattere storico) nel settore pubblico ed in quello privato (per edifici con destinazione d'uso terziario, commerciale, sportivo in particolare) e nell'applicazione di tecniche passive per il contenimento dei consumi energetici negli edifici.

Si segnala che i tre ruoli professionali sopra indicati dovranno essere svolti da **tre distinti soggetti**.

Per la nomina dei soggetti del 'team dedicato', l'operatore economico potrà ricorrere all'avvalimento, ai sensi dell'art. 89 D.lgs. n. 50/16.

Per il requisito di cui al punto c) in caso di **RTI**- Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o altre forme di associazione, le risorse umane dovranno essere messe a disposizione dal raggruppamento nel suo insieme, fermo restando che il responsabile diagnosi energetica/capo progetto dovrà essere messo a disposizione dal soggetto mandatario o indicato come tale.

La comprova del requisito è fornita mediante la presentazione di documentazione attestante la formazione del Gruppo di Lavoro e la disponibilità delle risorse professionali indicate a prestare personalmente i servizi contrattuali per i quali posseggono la qualifica professionale.

LOTTO B: DIAGNOSI ENERGETICA IMPIANTI ILLUMINAZIONE INTERNA E DOMOTICA

Art. 6.3 REQUISITI DI IDONEITA'

Iscrizione nel registro tenuto dalla **Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per le attività che costituiscono oggetto del presente appalto.

Il concorrente **non stabilito in Italia** ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Art. 6.4 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E TECNICA

Data la complessità, l'articolazione e la specificità della preparazione tecnica del Progetto 'Genius', si richiede ai concorrenti di avere realizzato, negli esercizi finanziari **2013-2014-2015-2016-2017**:

a/ un fatturato specifico per servizi di audit e diagnosi energetiche per illuminazione interna, analisi illuminotecniche, studi di fattibilità per interventi di riqualificazione di impianti di illuminazione di edifici analoghi a quelli in affidamento, verifiche di impianti elettrici, progettazione di impianti di illuminazione d'interni e/o di sistemi di regolazione e controllo dell'illuminazione, sia in favore di Pubbliche Amministrazioni, sia per privati, per un importo complessivo sulle cinque annualità non inferiore **all'importo a base di gara per il Lotto B**.

La comprova del requisito è fornita dalla somma degli importi fatturati per i servizi resi in favore dei committenti indicati nel seguente punto b/, e ulteriori nel caso in cui gli stessi non fossero sufficienti a traguardare l'importo richiesto.

b/ aver svolto, nello stesso periodo, **pregressa e positiva esperienza nello svolgimento di servizi** di studi di fattibilità, analisi tecnico economiche o diagnosi energetica/censimento di impianti di illuminazione interna comprensivi dei relativi sistemi di controllo e regolazione relativamente ad **almeno n. 5 edifici** sia a favore di pubbliche amministrazioni che di privati. A tal fine il concorrente indicherà in riferimento a ciascuna commessa, destinatario e durata. Per ogni singolo servizio (da intendersi eseguito alla data di presentazione dell'offerta) dovrà essere indicato quanto segue:

- Oggetto del servizio
- Nominativo ed indirizzo della sede legale del committente
- Periodo di svolgimento (inizio e fine) del servizio

- Importo contrattuale del servizio al netto degli oneri fiscali e previdenziali
- Numero di edifici oggetto del servizio.

La comprova di tale requisito dev'essere dimostrato attraverso:

- **servizi analoghi** eseguiti per conto di committenti pubblici: attestazione rilasciata dalla committenza di avvenuto espletamento del servizio, riportante l'oggetto del servizio, periodo di svolgimento, l'importo contrattuale del servizio al netto degli oneri fiscali e previdenziali, numero di edifici oggetto del servizio;
- **servizi analoghi** eseguiti per conto di committenti privati: documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o attraverso documentazione idonea a comprovare l'avvenuta esecuzione della prestazione ovvero tramite produzione di copia del contratto e delle relative fatture relative alla prestazione medesima con evidenza dell'oggetto del servizio, del periodo di svolgimento, dell'importo contrattuale del servizio al netto degli oneri fiscali e previdenziali e del numero di edifici oggetto del servizio.

Per i requisiti di cui ai punti a) e b), in caso di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o altre forme di associazione, tale requisito deve essere posseduto cumulativamente dai componenti il raggruppamento/associazione coerentemente con la propria quota di esecuzione, fermo restando che la Capogruppo dovrà possedere la quota maggioritaria.

c/ dichiarare di avere la disponibilità, per l'espletamento del servizio oggetto del presente appalto, almeno delle seguenti **risorse umane**:

1) Responsabile Diagnosi Illuminazione Interna e Capo Progetto (REDII) : in possesso di titoli abilitativi previsti dagli ordinamenti nazionali di appartenenza, in possesso di comprovata esperienza, almeno quinquennale, nella nell'effettuazione di studi di fattibilità, analisi tecnico economiche, diagnosi energetiche e/o censimenti su impianti di illuminazione interna comprensivi del relativo sistema di regolazione e controllo, con particolare riferimento all'espletamento di tali servizi in relazione a progetti di efficientamento energetico sia nel settore pubblico sia in quello privato;

2) **Un Esperto Progettista Elettrotecnico**: in possesso di titoli abilitativi previsti dagli ordinamenti nazionali di appartenenza, con comprovata esperienza, almeno quinquennale, in relazione alla progettazione e alla Direzione Lavori di impianti elettrici ed impianti di illuminazione interna e delle pertinenze esterne di edifici (pubblici e privati) e in generale di impianti per l'illuminazione di spazi interni (pubblici e privati) e del relativo sistema di regolazione e controllo;

3) **Un Esperto Illuminotecnico**: in possesso di titoli abilitativi previsti dagli ordinamenti nazionali di appartenenza, con comprovata esperienza, almeno quinquennale, in relazione alle consulenze e verifiche illuminotecniche, nonché progettazione di impianti di illuminazione interna e delle pertinenze esterne di edifici (pubblici e privati).

Si segnala che i tre ruoli professionali sopra indicati dovranno essere svolti da **tre distinti soggetti**.

Si precisa che soggetti incaricati dall'aggiudicatario per l'installazione e la rimozione degli strumenti di misura su quadri elettrici dovranno essere in possesso di qualifica di PES (Persona Esperta) e PAV (Persona Avvertita), con questi ultimi che potranno operare solo con la supervisione di un PES.

Per la nomina dei soggetti del 'team dedicato', l'operatore economico potrà ricorrere all'avvalimento, ai sensi dell'art. 89 D.lgs. n. 50/16.

Per il requisito di cui al punto c) in caso di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o altre forme di associazione, le risorse umane dovranno essere messe a disposizione dal raggruppamento nel suo insieme, fermo restando che il responsabile diagnosi energetica/capo progetto dovrà essere messo a disposizione dal soggetto mandatario o indicato come tale.

La comprova del requisito è fornita mediante la presentazione di documentazione attestante la formazione del Gruppo di Lavoro e la disponibilità delle risorse professionali indicate a prestare personalmente i servizi contrattuali per i quali posseggono la qualifica professionale.

LOTTO C: CENSIMENTO E DIAGNOSI ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Art. 6.5 REQUISITI DI IDONEITA'

Iscrizione nel registro tenuto dalla **Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per le attività che costituiscono oggetto del presente appalto.

Il concorrente **non stabilito in Italia** ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Art. 6.6 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E TECNICA

Data la complessità, l'articolazione e la specificità della preparazione tecnica del Progetto 'Genius', si richiede ai concorrenti di avere realizzato, negli esercizi finanziari **2013-2014-2015-2016-2017**:

a/ un **fatturato specifico** per servizi di diagnosi energetiche/censimenti per impianti di pubblica illuminazione analoghi a quello in affidamento, sia in favore di Pubbliche Amministrazioni, sia per privati, per un importo complessivo sulle tre annualità, non inferiore **al doppio dell'importo a base di gara per il Lotto C**.

La comprova del requisito è fornita dalla somma degli importi fatturati per i servizi resi in favore dei committenti indicati nel seguente punto b/ e ulteriori nel caso in cui gli stessi non fossero sufficienti a traguardare l'importo richiesto.

b/ aver svolto, nello stesso periodo, **pregressa e positiva esperienza nello svolgimento di servizi** di diagnosi energetica/censimento di impianti di pubblica illuminazione per **n. 6000 punti luce** sia a favore di pubbliche amministrazioni che di privati.

A tal fine il concorrente indicherà in riferimento a ciascuna commessa, destinatario e durata. Per ogni singolo servizio (da intendersi eseguito alla data di presentazione dell'offerta) dovrà essere indicato quanto segue:

- Oggetto del servizio
- Nominativo ed indirizzo della sede legale del committente
- Periodo di svolgimento (inizio e fine) del servizio
- Importo contrattuale del servizio al netto degli oneri fiscali e previdenziali
- Numero di punti luce oggetto del servizio.

La comprova di tale requisito dev'essere dimostrato attraverso:

- **servizi analoghi** eseguiti per conto di committenti pubblici: attestazione rilasciata dalla committenza di avvenuto espletamento del servizio, riportante l'oggetto del servizio, periodo di svolgimento, l'importo contrattuale del servizio al netto degli oneri fiscali e previdenziali, numero di punti luce oggetto del servizio;
- **servizi analoghi** eseguiti per conto di committenti privati: documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o attraverso documentazione idonea a comprovare

l'avvenuta esecuzione della prestazione ovvero tramite produzione di copia del contratto e delle relative fatture relative alla prestazione medesima con evidenza dell'oggetto del servizio, del periodo di svolgimento, dell'importo contrattuale del servizio al netto degli oneri fiscali e previdenziali e del numero di punti luce oggetto del servizio.

Per i requisiti di cui ai punti a) e b), in caso di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o altre forme di associazione, tale requisito deve essere posseduto cumulativamente dai componenti il raggruppamento/associazione coerentemente con la propria quota di esecuzione, fermo restando che la Capogruppo dovrà possedere la quota maggioritaria.

c/ dichiarare di avere la disponibilità, per l'espletamento del servizio oggetto del presente appalto, almeno delle seguenti **risorse umane**:

1) **Responsabile Diagnosi Energetica e Capo Progetto**: in possesso di titoli abilitativi previsti dagli ordinamenti nazionali di appartenenza, in possesso di comprovata esperienza, almeno quinquennale, nella nell'effettuazione di diagnosi energetiche e/o censimenti su impianti di pubblica illuminazione, con particolare riferimento all'espletamento di tali servizi in relazione a progetti di efficientamento energetico sia nel settore pubblico sia in quello privato;

2) **Un Esperto Progettista Elettrotecnico**: in possesso di titoli abilitativi previsti dagli ordinamenti nazionali di appartenenza, con comprovata esperienza, almeno quinquennale, in relazione alla progettazione e alla Direzione Lavori di impianti di pubblica illuminazione e in generale di impianti per l'illuminazione di spazi esterni (pubblici e privati), nonché di quadri elettrici a servizio di impianti elettrici di utenze simili a quelle sopra descritte;

3) **Un Esperto Illuminotecnico**: in possesso di titoli abilitativi previsti dagli ordinamenti nazionali di appartenenza, con comprovata esperienza, almeno quinquennale, in relazione alle consulenze e verifiche illuminotecniche, nonché progettazione di impianti di pubblica illuminazione e in generale di impianti per l'illuminazione di spazi esterni (pubblici e privati).

Si segnala che i tre ruoli professionali sopra indicati dovranno essere svolti da **tre distinti soggetti**.

Per la nomina dei soggetti del 'team dedicato', l'operatore economico potrà ricorrere all'avvalimento, ai sensi dell'art. 89 D.lgs. n. 50/16.

In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o altre forme di associazione, le risorse umane dovranno essere messe a disposizione dal raggruppamento nel suo insieme, fermo restando che il responsabile diagnosi energetica/capo progetto dovrà essere messo a disposizione dal soggetto mandatario o indicato come tale.

La comprova del requisito è fornita mediante la presentazione di documentazione attestante la formazione del Gruppo di Lavoro e la disponibilità delle risorse professionali indicate a prestare personalmente i servizi contrattuali per i quali posseggono la qualifica professionale.

Art.7 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini indicati sopra.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto** Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il **requisito relativo al fatturato specifico** di cui ai **punti 6.2.a) – 6.4.a) – 6.6.a)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui ai precedenti punti **6.2.b) – 6.4.b) – 6.6.b)** deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale o verticale il requisito delle **risorse umane** di cui ai precedenti punti **6.2.c) – 6.4.c) – 6.6.c)** deve essere posseduto complessivamente dalla RTI con la sola precisazione che il Capo Progetto deve appartenere alla mandataria.

Art. 8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e/o professionali richiesti o esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste e sono parte del Gruppo di Lavoro indicato nell'offerta tecnica.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

Art. 9. SUBAPPALTO.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del **30%** dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:

- l'omessa dichiarazione della terna;
- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

Il concorrente indica, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Codice, una terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea. Il tale caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Art. 10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a 2% del prezzo base-dell'appalto e precisamente:

Per il Lotto A di importo pari ad **€ 2848,00=**

Per il Lotto B di importo pari ad **€ 3694,00=**

Per il Lotto C di importo pari ad **€ 1884,00=**

salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria comunale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la TESORERIA COMUNE DI GENOVA Banca UNICREDIT - Agenzia Via Garibaldi 1- DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI IBAN IT 08 T 02008 01459 000100880807;

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice. Detta cauzione dovrà essere intestata a: COMUNE DI GENOVA-DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE Via Garibaldi 9 16124 GENOVA.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>--
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (D.M. 31/2018)
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Art. 11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione:

Per il Lotto A per un importo pari a € 0,00=

Per il Lotto B per un importo pari a € 20,00=

Per il Lotto C per un importo pari a € 0,00=

secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara in relazione al lotto per il quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

Art.12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica, attraverso la piattaforma di e-procurement denominata d'ora in poi "Piattaforma" disponibile al seguente indirizzo web:

<https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti>

Per l'ammissione alla gara il plico elettronico dovrà pervenire mediante l'utilizzo della Piattaforma entro il termine perentorio indicato nel bando di gara.

Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via PEC.

I concorrenti per presentare le offerte dovranno registrarsi sulla Piattaforma, ottenendo così le credenziali di accesso, e inviare tutta la documentazione telematica indicata, firmata digitalmente ove richiesto.

Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente.

Qualora le dichiarazioni e/o attestazioni e/o offerta, richieste in capo al legale rappresentante, siano sottoscritte da un soggetto diverso dallo stesso e quindi da un procuratore (generale o speciale) il concorrente dovrà produrre copia della procura (generale o speciale).

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La Piattaforma telematica prevede il caricamento delle seguenti buste/plichi telematici:

- a) busta telematica A - Contenente DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- b) busta telematica B – Contenente OFFERTA TECNICA
- c) busta telematica C - Contenente OFFERTA ECONOMICA

Per ciascun singolo file da inviare e di cui è composta l'offerta, ciascun Operatore Economico ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 10 MB per il singolo file e di 30 MB per ciascuna Busta telematica.

Con il solo fatto della presentazione dell'offerta s'intendono accettati da parte dei concorrenti tutti gli oneri, atti e condizioni del presente capitolato speciale e degli allegati ad esso annessi.

Non saranno ritenute ammissibili le offerte economiche contenenti riserve o condizioni.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 gg dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Art. 13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Art. 14. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA UNICA PER TUTTI I LOTTI A CUI SI PARTECIPA

Nella busta telematica A dovranno essere inseriti, fatto salvo quanto disposto dall'art. 83 comma 9 del codice, i seguenti documenti digitali:

- la Domanda di partecipazione;
- il/i DGUE come da modello predisposto per la presente gara;
- le DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A CORREDO DEL DGUE;
- l'eventuale Modulo Ausiliaria;
- l'eventuale modulo Subappaltatore;
- l'eventuale copia della procura (generale o speciale) oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;
- “PASSOE” di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità;
- la documentazione a corredo di cui al successivo punto 14.3.2;

Tutti i documenti dovranno essere caricati sul portale e sottoscritti digitalmente qualora richiesto.

14.1 Domanda di Partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta in bollo preferibilmente secondo il modello denominato “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE” e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è **sottoscritta**:

- 1. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- 2. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- 3. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- 4. Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente **allega**:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

14.2 Documento di Gara Unico Europeo

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione per la presente procedura di gara dalla Stazione appaltante.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa al DGUE
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 6) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. "black list"

- 7) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
- 2) Dichiarazione integrativa al DGUE
- 3) PASSOE del subappaltatore.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dai punti 5-6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica nonché le risorse professionali specifiche dedicate;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

14.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende mediante apposito modulo denominato FACSIMILE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A CORREDO DEL DGUE e messo a disposizione le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. accetta la convenzione per la Stazione Unica Appaltante sottoscritta tra gli altri dal Comune di Genova e dalla Prefettura di Genova in data 22 ottobre 2018, il cui contenuto è riportato nel fac-simile dichiarazioni integrative a corredo DGUE.

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”

6. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

7. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

8. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;

9. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

10. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/16, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

11. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Tribunale nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 10, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

14.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

1. **per ciascun lotto a cui si partecipa**, il **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;

2. **per ciascun lotto a cui si partecipa**, documento attestante la **garanzia provvisoria** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice, il concorrente allega copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

3. ricevuta di pagamento del **contributo a favore dell'ANAC** ove dovuto;

4. copia della **Polizza Assicurativa** contro i Rischi Professionali – RCP- con garanzia prestata con massimale non inferiore a **3 volte l'importo a base di gara per il lotto** con copertura globale per la prestazione di servizi e consulenza prevista nel presente appalto.

5. eventuale documentazione a comprova dei requisiti speciali richiesti, ovvero documentazione richiesta in caso di ricorso ad avvalimento (FAC SIMILE MODULO AUSILIARIA e CONTRATTO DI AVVALIMENTO)

14.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità indicate al punto 14.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 16.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

Art.15. CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA TECNICA E CRITERI DI VALUTAZIONE (Totale: 80 punti) una busta per ciascun lotto a cui si partecipa

In tale seconda busta telematica dovrà essere inserita, a pena di esclusione, l'offerta TECNICA inserendo i documenti di seguito indicati.

Si precisa che le caratteristiche dell'offerta tecnica ed i criteri di valutazione per l'assegnazione del punteggio sono eguali per tutti i lotti.

L'offerta tecnica, consistente in uno o più file, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione sopra indicate.

L'Offerta Tecnica dovrà essere priva, a pena di esclusione, di qualsiasi indicazioni di carattere economico, dalla quale possa evincersi il contenuto dell'offerta economica.

Il concorrente dovrà **fornire una relazione illustrativa, indicativamente composta di n. 20 pagine**, che tratti **tutti gli elementi di valutazione che seguono**, secondo l'ordine indicato.

15.1) Metodologia di lavoro e gestione della commessa: max 35 punti

Nella valutazione dell'elemento 1) saranno premiate le proposte che mostrano la maggior completezza ed esaustività nello sviluppo delle attività di diagnosi energetica/censimento secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico e relativi allegati, in relazione al programma di servizi ed attività da svolgere, nonché quelle proposte che mostreranno un maggior grado di approfondimento e analisi in relazione ai possibili elementi di criticità e alle relative soluzioni per la loro risoluzione nell'ambito dello svolgimento del servizio.

La valutazione avverrà sulla base dei seguenti aspetti:

15.1.1 Completezza, coerenza e pertinenza del piano di lavoro proposto con le finalità dell'affidamento (max 10 punti)

15.1.2 Modalità operative previste per l'esecuzione del servizio e cronoprogramma delle attività, nel rispetto dei tempi e della normativa da applicare (max 10 punti)

15.1.3 Individuazione delle possibili criticità e delle modalità per il superamento delle stesse (max 10 punti)

15.1.4 Qualità della proposta metodologica per il raccordo con tutti i soggetti coinvolti nel programma di intervento, le modalità di comunicazione e interscambio di comunicazioni (max 5 punti)

15.2) Risorse umane dedicate all'appalto: max 20 punti

Nella valutazione dell'elemento 2) saranno premiate le proposte che evidenziano la maggior coerenza delle risorse umane dedicate (per numero, professionalità, esperienza, qualificazione) con la proposta metodologica e la tipologia di servizi da eseguire nonché l'attinenza dell'esperienza professionale maturata dalle singole risorse rispetto allo specifico ruolo svolto nell'appalto, comprovata dai relativi curricula.

Dovranno essere forniti i Curricula Professionali, in formato europeo di massimo 4 facciate ciascuno, relativi a ciascuno dei tre professionisti che assumono uno dei ruoli di cui agli artt. 6.2.c), 6.4.c) e 6.6.c) (o degli ulteriori professionisti inseriti nel GDL) e dovrà essere eventualmente allegata qualora il soggetto ne sia in possesso copia della certificazione di professionalità di Esperto in Gestione dell'Energia (c.d. E.G.E.) ai sensi della UNI CEI 11339.

15.3) Merito tecnico: max 20 punti

Nella valutazione dell'elemento 3) saranno premiate le proposte che evidenziano i seguenti aspetti:

15.3.1 Professionalità ed adeguatezza dell'offerta da desumersi da un numero massimo di tre servizi relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento. La documentazione fornita deve consentire di stimare il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, qualità del concorrente (max 17 punti)

15.3.2 Possesso di certificazione di qualità rilasciata da organismi di certificazione riconosciuti, ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2008 per lo specifico settore relativo alle attività di diagnosi energetiche o attività analoghe nel settore dei servizi energetici (3 punti)

15.4) Risorse strumentali dedicate all'appalto: max 5 punti

Nella valutazione dell'elemento 4) saranno premiate le risorse strumentali messe a disposizione per l'esecuzione del servizio con l'indicazione delle modalità di sviluppo e gestione del progetto inerenti la qualità e quantità degli strumenti di misura e modellazione energetica rispetto a quanto richiesto dal Capitolato Tecnico.

L'aggiudicatario, in sede di esecuzione del servizio, sarà tenuto a comunicare e dar dimostrazione alla Stazione Appaltante, con il deposito delle elaborazioni test, che le risorse strumentali dedicate indicate in offerta siano state effettivamente implementate, pena la risoluzione del contratto.

Art.16 CONTENUTO DELLA BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA (Totale: 20 punti) per ciascun lotto a cui si partecipa

In tale terza busta telematica dovrà essere inserita, a pena di esclusione, l'offerta economica generata automaticamente dalla Piattaforma.

L'offerta ECONOMICA dovrà essere formulata compilando i relativi campi presenti nella Piattaforma e ottenendo la generazione automatica del modulo d'offerta. Il modulo d'offerta dovrà essere debitamente

sottoscritto digitalmente dal rappresentante dell'Impresa oppure, in caso di costituendo R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti, da tutti i rappresentanti delle Imprese che intendono raggrupparsi o consorziarsi, pena l'esclusione.

Ai fini dell'assolvimento dell'apposizione del bollo il concorrente dovrà inserire nella busta telematica B - Contenente OFFERTA ECONOMICA scansione del modello f24 attestante il pagamento oppure scansione del modulo offerta con l'apposizione della marca da bollo debitamente annullata.

Si evidenzia che l'offerta economica dovrà contenere i seguenti elementi:

Prezzo offerto e ribasso percentuale entrambi in cifre e lettere al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali. Se si partecipa a più lotti occorre presentare una propria e separata offerta economica per ciascun lotto a cui si partecipa.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le stesse modalità indicate per la sottoscrizione dell'offerta tecnica indicata all'art. 15.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Art. 17) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Per ciascun lotto, il servizio verrà aggiudicato con il criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2 del codice., determinato da una Commissione Giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 DLgs n. 50/16 e sulla base dei criteri e pesi di seguito indicati.

L'appalto è aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida, fatta salva l'applicazione dell'art. 95, comma 12 del Codice, qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La Commissione giudicatrice nominata, esprimerà la propria valutazione attribuendo a ciascuna offerta validamente presentata un massimo di 100 punti.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

CRITERI	PESO
A – OFFERTA TECNICA	80
B – OFFERTA ECONOMICA	20
TOTALE	100

Art.17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Tabella dei Punteggi allocati con il Criterio Discrezionale (eccetto Certificazione 15.3.2)

N°	Criteri di Valutazione	Punti Max		Sub-criteri di valutazione	Punti Max
15.1	Metodologia di lavoro e gestione della commessa:	35	15.1.1	Completezza, coerenza e pertinenza del piano di lavoro proposto con le finalità dell'affidamento	10
			15.1.2	Modalità operative previste per l'esecuzione del servizio e cronoprogramma delle attività,	10

				nel rispetto dei tempi e della normativa da applicare	
			15.1.3	Individuazione delle possibili criticità e delle modalità per il superamento delle stesse	10
			15.1.4	Qualità della proposta metodologica per il raccordo con tutti i soggetti coinvolti nel programma di intervento, le modalità di comunicazione e interscambio di comunicazioni	5
15.2	Risorse umane dedicate all'appalto	20			20
15.3	Merito tecnico	20	15.3.1	Professionalità ed adeguatezza dell'offerta da desumersi da un numero massimo di tre servizi relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento. La documentazione fornita deve consentire di stimare il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, qualità del concorrente.	17
			15.3.2	Possesso di certificazione di qualità rilasciata da organismi di certificazione riconosciuti, ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2008 per lo specifico settore relativo alle attività di diagnosi energetiche o attività analoghe nel settore dei servizi energetici	3
15.4	Risorse strumentali dedicate all'appalto	5			5

Art. 17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Con riferimento agli elementi qualitativi di cui ai punti **15.1.1, 15.1.2, 15.1.3, 15.1.4, 15.2, 15.3.1 e 15.4**, i coefficienti per l'attribuzione dei punteggi saranno determinati attraverso la media dei coefficienti stessi, variabili tra zero e uno, attribuiti dai singoli commissari a seguito di valutazione individuale di ogni elemento di valutazione

Una volta individuate le medie provvisorie per ogni voce di valutazione, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 (uno) la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Tale operazione è ripetuta sulla sommatoria dei predetti elementi qualitativi

L'attribuzione dei punteggi per gli elementi di natura qualitativa relativi alle singole voci verrà fatta attribuendo punteggi espressi in valori decimali secondo le seguenti indicazioni:

Ottimo	1	Ottima presentazione della documentazione; informazioni complete. Documentazione da cui di ricava una forte aderenza alle finalità poste
Adeguito	Da 0,8 a 0,99	Buona presentazione della documentazione; informazioni adeguate. Documentazione da cui

		di ricava una moderata aderenza alle finalità poste
Sufficiente	Da 0,6 a 0,79	Documentazione appena sufficiente; informazioni limitate. Documentazione da cui di ricava con sufficienza l'aderenza alle finalità poste
Non sufficiente	Da 0,2 a 0,59	Grave insufficienza della documentazione presentata, scarse informazioni; documentazione che non risponde alle finalità poste
Inadeguato	Da 0 a 0,19	Assoluta carenza della documentazione presentata e/o riproduzione pedissequa di documenti; informazioni assenti. Documentazione che contrasta con le finalità poste

Per il punto 15.3.2, al concorrente in possesso della certificazione (da produrre in copia ovvero da autocertificarne il possesso) saranno attribuiti punti tre, in caso di mancanza di tale certificazione non verrà attribuito il relativo punteggio.

Al termine della valutazione dell'offerta tecnica, la Commissione Giudicatrice procederà a riparametrare i punteggi attribuiti alla somma degli elementi di valutazione dell'offerta tecnica utilizzando la seguente formula:

$$P_i = \frac{\sum_i (P_1 + P_2 + P_3 + P_4)}{P_{max}} \times \text{Vot}$$

con arrotondamento per difetto a due decimali, dove:

P_i = punteggio riparametrato dell'offerta tecnica i-esima considerata

\sum_i = sommatoria punteggi dei singoli fattori dell'offerta tecnica i-esima considerata

P_{max} = punteggio dell'offerta migliore

Vot = punteggio massimo offerta tecnica (80 punti)

I punteggi dell'offerta tecnica saranno attribuiti sulla scorta della valutazione discrezionale dei componenti della commissione giudicatrice per ciascuno degli elementi e con l'attribuzione dei relativi punteggi in ragione dei pesi indicati ed illustrati nel presente disciplinare.

Art. 17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula con interpolazione lineare

C_i	=	R_a/R_{max}
-------	---	---------------

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
 R_a = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo;
 R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

Il massimo punteggio di **20 punti** verrà attribuito alla concorrente che avrà presentato l'offerta più conveniente ovvero il ribasso percentuale più elevato.

Art. 17.3 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi secondo il metodo aggregativo – compensatore, in quanto il sistema più in uso per l'immediata comprensibilità.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots C_{ni} \times P_n$

dove

P_i = punteggio concorrente i;
 C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;
 C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;
.....
 C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;
 P_a = peso criterio di valutazione a;
 P_b = peso criterio di valutazione b;
.....
 P_n = peso criterio di valutazione n.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. “riparametrazione” si applica ai soli criteri di natura qualitativa. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Art. 18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo presso una sala del Comune di Genova nel giorno fissato nel Bando di Gara e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito <https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti>.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito <https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti>.

Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente art. 13;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) dichiarare sulla base della documentazione presentata e delle dichiarazioni rese le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Il principio di segretezza delle offerte, è garantito dalla piattaforma telematica.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

Art. 19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La Commissione verrà nominata con specifico provvedimento in ottemperanza a quanto deliberato dalla Giunta Comunale del Comune di Genova con proprio atto n. 20 del 23/02/2017.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

Art. 20 APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa e conclusa la fase di ammissione dei concorrenti, si insedierà in seduta pubblica la commissione giudicatrice che procederà all'apertura della busta telematica concernente l'offerta tecnica e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto sopra indicato.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi già riparametrati attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti, comminate in sede di valutazione delle offerte.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

In caso di concorrenti che ottengano il medesimo punteggio finale si procederà, tenuto conto che il Comune considera l'elemento qualitativo elemento preponderante, ad assegnare il lotto al concorrente che avrà ottenuto il punteggio relativo alla qualità migliore. Nel caso la parità perdurasse si procederà a sorteggio pubblico.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 22.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 21.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà sempre ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Art. 21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 22.

Art. 22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione quantificate, in via di larga massima e salvo conguaglio è individuato nel bando di gara. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ed i diritti di rogito - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Art. 23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Genova rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Art. 24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.